

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

Parte Speciale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 4 S: Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso

Articolo 5 S: Garanzie

Articolo 6 S: Subappalto

Articolo 7 S: Preinstallazione, consegna, installazione, configurazione, personalizzazione, strutture per il servizio di coordinamento, pianificazione e assistenza tecnica

Articolo 8 S: Verifica di conformità

Articolo 9 S: Servizio di manutenzione

Articolo 10 S: Servizio di supporto specialistico

Articolo 11 S: Penali

Articolo 12 S: Corrispettivo

Articolo 13 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 14 S: Risoluzione

Articolo 15 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Definizioni

Articolo 3 G: Aumento e diminuzione – Modifiche e Varianti in aumento e in diminuzione

Articolo 4 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 5 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 6 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 7 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 8 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 9 G: Proprietà dei prodotti

Articolo 10 G: Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 11 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 12 G: Cauzione

Articolo 13 G: Recesso

Articolo 14 G: Recesso per giusta causa

Articolo 15 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 16 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 17 G: Subappalto

Articolo 18 G: Foro esclusivo

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di apparati Cisco per Sogei e per l'Amministrazione Finanziaria, nonché di componenti di rete e dei relativi software finalizzati all'evoluzione del servizio di accelerazione WAAS – ID 1703

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Articolo 19 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 20 G: Condizione particolare di risoluzione

Articolo 21 G: Codice ETICO – modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001

Articolo 22 G: Ulteriore condizione risolutiva espressa

Articolo 23 G: Subingresso nel contratto

Articolo 24 G: Incompatibilità

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona dell'Ing. Cristiano Cannarsa, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 27/07/2012 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “Committente”,

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Impresa”,

PREMESSO CHE

- a) l'art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.”;
- b) l'art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “(...)Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività,

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di apparati Cisco per Sogei e per l'Amministrazione Finanziaria, nonché di componenti di rete e dei relativi software finalizzati all'evoluzione del servizio di accelerazione WAAS – ID 1703

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”;
- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- disciplinante i rapporti- nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei.
 - d) In forza di tutto quanto precede , Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all’espletamento delle procedure di acquisizione fino all’aggiudicazione definitiva delle stesse.
 - e) l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell’interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell’art. 1 S;
 - f) l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l’importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
 - g) successivamente alla stipula da parte dell’Impresa, Sogei procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
 - h) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: _____;
 - i) Le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi interferenti e pertanto non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI. Pertanto gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d’asta) sono pari a zero;
 - j) il contratto si compone di due parti “Condizioni generali del contratto” e “Condizioni speciali del contratto”. Le Condizioni generali si applicano nell’ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell’articolo, la lettera “G”. Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all’oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera “S”;
 - k) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
 - l) l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato “I” – Dichiarazione d’offerta; Allegato “II” - Capitolato tecnico; Allegato “III” – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l’acquisizione di apparati Cisco per Sogei e per l’Amministrazione Finanziaria, nonché di componenti di rete e dei relativi software finalizzati all’evoluzione del servizio di accelerazione WAAS – ID 1703

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



m) tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio e/o dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - a) apparati hardware e licenze d'uso software dei listini 1 (listino WAAS), 2 (listino Apparati per Data Center, Centro Servizi di Collaborazione Sogei ed Uffici dell'Amministrazione Finanziaria) e 3 (listino suddiviso in famiglie di prodotto), comprensivi di:
 - i. fornitura di moduli server, licenze software, router ed appliance virtuali per il progetto WAAS e relativi servizi di seguito elencati:
 - preinstallazione, consegna, installazione, configurazione, attivazione, messa a disposizione delle strutture di coordinamento e pianificazione, assistenza tecnica, magazzini di parti di ricambio, connessione al sistema Sogei denominato "WEBMH" per la segnalazione in real time e la gestione dei malfunzionamenti;Tale fornitura comprende anche i Prodotti di riferimento, meglio descritti nel Capitolato Tecnico, che saranno utilizzati per l'esecuzione del servizio di personalizzazione, di cui alla lett. b);
 - ii. fornitura di apparati e relativi accessori/licenze software per il CED, il centro servizi di collaborazione Sogei e per l'Amministrazione Finanziaria e relativi servizi di seguito elencati:
 - preinstallazione, consegna, installazione, configurazione, attivazione, messa a disposizione delle strutture di coordinamento e pianificazione, assistenza tecnica, magazzini di parti di ricambio, connessione al sistema Sogei denominato "WEBMH" per la segnalazione in real time e la gestione dei malfunzionamenti;
 - b) servizio di personalizzazione relativo alla fornitura di cui al punto 1. lett. a), meglio descritto nel Capitolato Tecnico, avente l'obiettivo di rivisitare l'architettura WAAS esistente e di effettuare la conseguente migrazione sulle componenti oggetto di fornitura;
 - c) servizio di manutenzione a pagamento per 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla "Data di accettazione della fornitura" di cui all'articolo 8 S "Verifica di conformità" delle apparecchiature hardware e del software di cui ai punti 1 e 2 della lett. a);
 - d) servizio di supporto specialistico a consumo di cui al successivo art 10 S che la Committente si riserva di richiedere sulla scorta delle esigenze che emergeranno in corso di esecuzione contrattuale come previsto nel Capitolato Tecnico;

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di apparati Cisco per Sogei e per l'Amministrazione Finanziaria, nonché di componenti di rete e dei relativi software finalizzati all'evoluzione del servizio di accelerazione WAAS – ID 1703

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



2. La società si obbliga a rifornire i beni/servizi oggetti dei listini di cui al precedente comma 1, sino a concorrenza dei rispettivi massimali contrattuali definiti all'art. 12S. Le quantità indicate per ciascuna voce di listino sono frutto di una valutazione estimativa che non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per Sogei, la quale potrà - nel corso della vigenza contrattuale e sino al 34esimo mese dalla sottoscrizione – emanare ordini di acquisto, aventi ad oggetto i beni/servizi oggetto di ciascun listino (per quantitativi variabili), sino a concorrenza dei pertinenti massimali contrattuali definiti all'art. 12S.
3. Le apparecchiature di cui al precedente comma 1, lettera a) “punti i) e ii)”, dovranno essere corredate dalla relativa documentazione tecnica e d'uso, redatta in lingua italiana (oppure, in subordine, in lingua inglese), che comprende anche il rilascio delle Specifiche, prodotte nella fase di esecuzione del servizio di personalizzazione di cui al comma 1, lett. b) e da utilizzarsi in fase di installazione, configurazione, attivazione, verifica funzionale e manutenzione
4. Le apparecchiature e i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
5. I prodotti e servizi oggetto del presente contratto dovranno essere consegnati ed erogati presso le sedi Sogei e gli uffici dell'Amministrazione Finanziaria distribuiti su tutto il territorio nazionale, comprese le sedi Dogane al confine, così come descritto nel Capitolato Tecnico. In particolare, si precisa che i Prodotti di riferimento, che saranno utilizzati per l'esecuzione delle attività del servizio di personalizzazione di cui al comma 1, lett. b), dovranno essere consegnati presso la sede del Sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sita in Roma, Via Mario Carucci n. 99.
6. Nel caso in cui i prodotti debbano essere consegnati presso la sede principale della Committente, sita in Roma via Mario Carucci 99, con accesso da via Mario Carucci 125 - varco consegna merci- o altra diversa sede della Committente e/o dell'Amministrazione indicata in Capitolato Tecnico, al fine di individuare esattamente il luogo di consegna, l'impresa, prima della stessa, si impegna a contattare il seguente riferimento telefonico _____.
7. Salvo diversa indicazione della Committente, almeno 5 (cinque) giorni solari prima dell'inizio delle attività di consegna, il Fornitore dovrà mettere a disposizione della Committente un elenco contenente i dati identificativi dei beni, avvalendosi del sito web messo a disposizione per il caricamento dei dati sul database di Asset di Sogei. Il link a tale servizio web verrà fornito in seguito alla stipula del contratto. La fornitura delle suddette informazioni potrà avvenire in un'unica soluzione oppure a lotti. Tali informazioni dovranno essere, comunque, caricate prima della consegna dei prodotti e saranno utilizzate successivamente, per la compilazione del “Verbale di installazione/Consegna”, di cui all'art. 7 S, comma. 3. In particolare la Società dovrà creare e fornire un file Excel (con estensione .xls o .xlsx) avente un tracciato record come di seguito riportato:

Serial N°	Modello

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di apparati Cisco per Sogei e per l'Amministrazione Finanziaria, nonché di componenti di rete e dei relativi software finalizzati all'evoluzione del servizio di accelerazione WAAS – ID 1703

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Si precisa che la prima linea del file deve contenere la testata. Il file Excel così predisposto potrà essere elaborato dalla apposita procedura di caricamento presente nel sito web di gestione degli ASSET. Affinché sia possibile l'accesso all'applicazione web di gestione degli Asset, la Società dovrà comunicare tempestivamente alla Sogei, a mezzo e-mail all'indirizzo che verrà fornito in seguito alla stipula del presente contratto, le generalità di tutti i soggetti deputati allo scopo fornendo, per ciascuno di essi, le seguenti informazioni:

- nome e cognome;
- codice fiscale;
- riferimenti telefonici (fisso e mobile);
- indirizzo e-mail;
- indirizzo di posta elettronica previsto per la segnalazione guasti.

Tali informazioni dovranno essere contenute in un file da allegare alla e-mail.

8. La merce dovrà essere corredata dalla relativa documentazione e manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica necessaria per il corretto utilizzo.
9. Tutte le consegne di cui al precedente comma 4 dovranno risultare da appositi documenti che dovranno riportare quanto segue: i) la ragione sociale del Fornitore; ii) l'indicazione del numero di repertorio del contratto; iii) la descrizione dettagliata dei prodotti oggetto della consegna, con i relativi quantitativi; iv) la data di effettiva consegna; v) il nominativo dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché i riferimenti dell'automezzo (marca tipo e targa) necessari per consentire l'accesso dell'automezzo stesso agli uffici/sedi della Committente. A tale documentazione dovrà essere allegata la relativa documentazione amministrativa.
10. Nel caso in cui il Fornitore consegnasse la merce senza aver preventivamente preso accordi con l'ufficio preposto alla ricezione con almeno 48 ore di anticipo rispetto al momento della consegna, la Committente/Amministrazione si riserva la facoltà di non prendere in carico la merce in arrivo.
11. Il timbro di ricevuta, da parte dell'addetto della Committente/Amministrazione alla ricezione, sulla documentazione di cui al comma 8, vale esclusivamente come avviso di ricezione del/i relativo/i collo/i della merce oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità.
12. La fornitura di cui al comma 1, lett. a), fatta eccezione per i prodotti di riferimento, dovrà essere espletata sulla base di distinti Calendari Operativi (previsti per ciascun ordine di acquisto), rispettivamente per la fornitura di cui al comma 1, lett. a) punti i) e ii). I Calendari Operativi saranno predisposti da Sogei e conterranno, per ciascun Ufficio/sede Sogei, la pianificazione delle attività (tempistica, modalità, dislocazione), di consegna, installazione, attivazione e configurazione.
13. Il Calendario Operativo per la fornitura di cui al comma 1, lett. a), punto i), sarà predisposto da Sogei e consegnato all'Impresa almeno 10 giorni solari prima dell'inizio delle attività presso il primo ufficio indicato nel calendario operativo stesso, relativo a ciascun ordine di acquisto.



14. L'Impresa prende atto che Sogei potrà variare, motivatamente, le date indicate nel suddetto calendario operativo, mediante preavviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni solari prima della data di previsto inizio attività presso l'ufficio interessato dalla fornitura.
15. Il Calendario Operativo per la fornitura di cui al comma 1, lett. a), punto ii), sarà predisposto da Sogei e consegnato all'Impresa almeno 30 (trenta) giorni solari prima dell'inizio delle attività presso l'ufficio/i e/o sede/i Sogei interessate dalla fornitura.
16. L'Impresa prende atto che Sogei potrà variare, motivatamente, le date indicate nel suddetto calendario operativo, mediante preavviso scritto da inviare almeno 30 (trenta) giorni solari prima della data prevista per l'inizio delle attività presso l'ufficio/sede Sogei interessata dalla fornitura.
17. I termini previsti nei Calendari Operativi devono intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali.
18. Nei casi di cui ai commi 13 e 15, ovvero qualora gli uffici interessati dalla Fornitura non fossero in grado di consentire l'esecuzione della fornitura stessa, l'Impresa provvederà a custodire, a propria cura e spese, senza alcun onere aggiuntivo per Sogei e senza maggiorazione del corrispettivo, gli apparati, fino alla data di effettiva installazione.
19. L'Impresa dà atto che, nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 14, 16 e 18, non si determinerà, sotto alcun profilo, mora del creditore.
20. Qualora a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, la Committente si riserva la facoltà di respingere la merce in consegna senza alcun addebito per la stessa.
21. La consegna della merce dovrà essere effettuata, nei termini di cui al successivo articolo, nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30, escluso il sabato, salvo diversa indicazione contenuta nell'ordine di acquisto. L'orario di consegna della merce destinata agli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria dovrà essere preventivamente concordato dalla Società con il referente di rete dell'Ufficio.
22. Su specifica richiesta della Sogei, formulata attraverso tempestive comunicazioni, l'Impresa dovrà prestare i servizi inerenti la Fornitura in qualunque orario, ivi compresi i giorni festivi, senza alcun onere aggiuntivo per Sogei.
23. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. _____.
24. È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Dott. _____.
14. L'Impresa comunicherà alla Committente, entro 5 cinque giorni solari dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto;
15. L'Impresa prende atto ed accetta che la Sogei non garantisce l'attivazione dei predetti servizi/forniture, se non nel limite del 10% dell'importo contrattuale complessivo, riservandosi, pertanto, di attivare i predetti servizi/forniture in misura ampiamente inferiore

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di apparati Cisco per Sogei e per l'Amministrazione Finanziaria, nonché di componenti di rete e dei relativi software finalizzati all'evoluzione del servizio di accelerazione WAAS – ID 1703

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



a quanto indicato nel Capitolato Tecnico. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare del 36esimo mese successivo alla «data di accettazione della fornitura» relativa all'ultimo ordine di acquisto. La Committente potrà emettere ordini di acquisto al massimo entro il 34esimo mese dalla data di sottoscrizione del contratto.
2. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà contestualmente alla stipula ovvero nel rispetto dei termini di cui agli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 Resta salvo quanto previsto dagli artt. 308 e 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. 2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

ARTICOLO 3 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:
 - a) all'imballaggio delle apparecchiature hardware e dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
 - b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature hardware e dei prodotti software nei locali dell'Amministrazione;
 - c) all'apposizione sulle apparecchiature hardware delle "targhette identificative";
 - d) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
 - e) alla dismissione degli attuali apparati centrali WAAS in end of sale ed end of life, meglio specificati nel Capitolato Tecnico;
 - f) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti;

La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera f), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell'Impresa e da un incaricato della Committente e/o

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di apparati Cisco per Sogei e per l'Amministrazione Finanziaria, nonché di componenti di rete e dei relativi software finalizzati all'evoluzione del servizio di accelerazione WAAS – ID 1703

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



dell'Amministrazione. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.

2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.
4. Le apparecchiature hardware ed i prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Committente alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente e all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 4 S

PROPRIETÀ DELLE APPARECCHIATURE E TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO

1. La Committente e/o l'Amministrazione acquisisce/acquisiscono la piena proprietà delle apparecchiature a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'art. 8 S "Verifica di conformità"; prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione della stessa da parte della Committente e/o dell'Amministrazione.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di apparati Cisco per Sogei e per l'Amministrazione Finanziaria, nonché di componenti di rete e dei relativi software finalizzati all'evoluzione del servizio di accelerazione WAAS – ID 1703

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



2. Le licenze d'uso dei prodotti software, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse alla Committente e/o all'Amministrazione in modo perpetuo, non esclusive e trasferibili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; la Committente e/o l'Amministrazione ne sarà/saranno titolare/i a partire dalla "Data di accettazione della fornitura"; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione dello stesso da parte della Committente e/o dell'Amministrazione stessa; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale dell'Amministrazione, della Committente e di terzi da queste autorizzati.

ARTICOLO 5 S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo 8 S "Verifica di conformità".
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 14 S "Risoluzione" in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..



ARTICOLO 6 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 >

3. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 7 S

PREINSTALLAZIONE, CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, PERSONALIZZAZIONE, STRUTTURE PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO, PIANIFICAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

1. La Società dovrà espletare le attività di preinstallazione delle apparecchiature fornite, fatta eccezione per i prodotti di riferimento, presso locali o magazzini propri, escludendo qualsiasi utilizzo di locali del Sistema Informativo, svolgendo le attività descritte nel Capitolato Tecnico. La Società dovrà portare a termine i servizi di preinstallazione in tempo utile al fine di rispettare le date di consegna/installazione previste dal rispettivo Calendario Operativo.
2. La consegna dei prodotti di riferimento da utilizzare per il servizio di personalizzazione di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. b), dovrà avvenire nelle modalità previste nel Capitolato Tecnico e dovrà essere eseguita dall'Impresa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del presente contratto. La consegna della restante fornitura di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. a), punti i) e ii), dovrà avvenire nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nei Calendari Operativi. Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.
3. Entro i termini previsti nei Calendari Operativi, l'Impresa dovrà terminare le attività di installazione e configurazione di tutti i prodotti ordinati, nonché renderli operativi.
4. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla consegna dei prodotti di riferimento, l'Impresa dovrà terminare le attività d'installazione e configurazione di tutti i prodotti ordinati, nonché renderli operativi.
5. Ultimate le operazioni di installazione, l'Impresa dovrà consegnare alla Committente un "Verbale d'Installazione/Consegna" recante le seguenti indicazioni: modello e numero seriale delle versioni dei prodotti software ed hardware installati, nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti software ed hardware forniti alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico e le articolazioni delle prove proposte per la Verifica di conformità. Sarà cura dell'Impresa garantire che il serial number dei moduli server e delle licenze software venga associato correttamente a quello dell'apparato di routing in cui essi sono stati inseriti.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di apparati Cisco per Sogei e per l'Amministrazione Finanziaria, nonché di componenti di rete e dei relativi software finalizzati all'evoluzione del servizio di accelerazione WAAS – ID 1703

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



6. La Società dovrà fornire anche un servizio di personalizzazione dei componenti di rete relativi al progetto WAAS, svolgendo le attività descritte nel Capitolato Tecnico.
7. Per garantire la corretta ed efficiente esecuzione del servizio di personalizzazione, la Società si obbliga ad impiegare, per lo svolgimento di tali attività, personale dotato di certificazioni “CCIE Routing e Switching”, nonché di almeno 3 anni di esperienza sulla tecnologia WAAS maturata attraverso la partecipazione a progetti complessi relativi all’implementazione della stessa.
8. Almeno 5 (cinque) giorni solari prima della consegna dei prodotti di riferimento, l’Impresa dovrà provvedere ad inviare alla Committente anche un Piano di Progetto relativo al servizio di personalizzazione, contenente il cronoprogramma delle attività richieste da capitolato, con specifica indicazione delle milestone relative agli output di progetto. Tale Piano di Progetto dovrà essere approvato dalla Committente entro 5 (cinque) giorni solari dall’avvenuta consegna dello stesso. Fatto salvo eventuali modifiche richieste dalla Committente sui termini proposti nel piano di progetto, i termini previsti nel piano di progetto approvato dalla Committente devono intendersi inderogabili, pena l’applicazione delle penali.
9. La Società dovrà mettere a disposizione per l’intera durata contrattuale, le strutture di coordinamento, pianificazione ed assistenza tecnica, secondo quanto prescritto nel Capitolato Tecnico.
10. Entro 15 giorni solari dalla data di stipula del contratto, la Società dovrà predisporre ed attivare la struttura di coordinamento e pianificazione, pena l’applicazione delle Penali di cui all’art. 11 S.
11. Entro 20 giorni solari dalla data di richiesta di consegna dei componenti/apparati forniti, la Società dovrà predisporre ed attivare le strutture preposte all’assistenza tecnica, pena l’applicazione delle Penali di cui all’art. 11 S.

ARTICOLO 8 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Con cadenza trimestrale, a partire dal primo verbale d’installazione/consegna, le componenti hardware e software, di cui all’art. 1 S, comma 1, lett. a) che sono state oggetto di fornitura (all’interno del trimestre di riferimento) - fatta eccezione per i prodotti di riferimento - saranno sottoposte a Verifica di conformità da parte della Committente, che, salvo eventi ostativi, dovrà concludersi entro il termine di 20 (venti) giorni solari da ciascun avvio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 313 del DPR 207/2010.
2. Per quanto concerne i prodotti di riferimento e i servizi di personalizzazione, la verifica di conformità sarà avviata entro 20 (venti) giorni solari dall’ultimazione dei servizi di personalizzazione. Tale verifica dovrà concludersi, salvo eventi ostativi, entro il termine di 10 giorni solari dall’avvio.
3. A tal fine, contestualmente al “Verbale d’Installazione/Consegna”, di cui al precedente articolo 7 S l’Impresa dovrà, altresì, consegnare un “Piano di collaudo”, contenente la

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l’acquisizione di apparati Cisco per Sogei e per l’Amministrazione Finanziaria, nonché di componenti di rete e dei relativi software finalizzati all’evoluzione del servizio di accelerazione WAAS – ID 1703

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



proposta relativa alle operazioni e funzionalità che saranno oggetto di Verifica di conformità dei prodotti oggetto della fornitura.

4. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
5. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 314 del DPR 207/2010, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà avviata:
 - con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S, comma 1 lett. a) - esclusi i Prodotti di riferimento - entro il termine indicato al comma 1;
 - relativamente ai prodotti di riferimento, di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. a) e al servizio di cui all'art. 1 S comma 1 lett. b) entro il termine indicato al comma 2;
 - con riferimento al servizio di cui all'art. 1 S comma 1 lett. c) entro il mese successivo al trimestre di riferimento;
 - con riferimento al servizio di cui all'art. 1 S comma 1 lett. d) entro il mese successivo al periodo di riferimento.
4. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato tecnico.
4. La Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art.322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
5. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S comma 1, lett. a) ovvero "Data di accettazione del Servizio" con riferimento ai servizi di cui all'art. 1 S comma 1 , lett. b), c) e d), da parte della Committente.

Si precisa che, per quanto concerne la fornitura di cui all'art. 1 S co. 1 lett b) la "data di accettazione della fornitura" si riferisce - per ciascuna verifica di conformità trimestrale - solamente ai beni oggetto degli ordini ricompresi nel trimestre di pertinenza.
6. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale di verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei livelli di servizio. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 11 S "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
7. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 14 S "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
8. In sede di verifica di conformità, l'Impresa si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature.



9. L'impresa, in sede di verifica di conformità, si impegna, altresì, a fornire alla Committente tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte dell'Amministrazione.
10. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
11. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
12. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
13. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF)/ certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta o delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 9 S

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. c) delle apparecchiature hardware e dei prodotti software oggetto di ciascun ordine, secondo le modalità specificate dettagliatamente nel capitolato tecnico, per un periodo di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'articolo 8 S "Verifica di conformità" relativa a ciascun ordine.
2. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare le apparecchiature hardware e i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
3. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
4. Relativamente al software, il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di apparati Cisco per Sogei e per l'Amministrazione Finanziaria, nonché di componenti di rete e dei relativi software finalizzati all'evoluzione del servizio di accelerazione WAAS – ID 1703

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
 - invio delle riparazioni e aggiornamenti che l'Impresa mette a disposizione dei propri clienti;
 - consegna di ogni nuovo update dei Prodotti; peraltro, la Committente avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti.
5. Il servizio di manutenzione sarà prestato secondo i termini e gli orari indicati nel Capitolato tecnico.
6. La Committente comunicherà all'Impresa i malfunzionamenti hardware, utilizzando il sistema informativo di gestione dei malfunzionamenti Sogei denominato "WEBMH" e secondo le modalità previste dalla procedura "WEBMH" descritta nel Capitolato Tecnico, oppure, qualora non sia possibile aprire il guasto con il suddetto strumento, tramite e-mail, telefono e/o fax, ai recapiti che la Società si impegna ad indicare per iscritto al momento dell'attivazione della struttura di assistenza. Si precisa che i termini per l'eliminazione dei malfunzionamenti decorrono dall'apertura della segnalazione sul sistema "WEBMH" o mediante e-mail, telefono o fax.
7. Entro 30 giorni solari successivi alla stipula del contratto la Società è tenuta a predisporre ed attuare quanto necessario alla interconnessione al sistema WEBMH.
8. Le segnalazioni dei malfunzionamenti software verranno inoltrate dalla Sogei alla struttura di coordinamento e pianificazione, ai riferimenti (e-mail, telefono e/o fax) che la Società si impegna ad indicare per iscritto al momento dell'attivazione della suddetta struttura. Per ogni malfunzionamento segnalato la Società dovrà associare un numero identificativo di log e dovrà comunicare alla Sogei tale identificativo. Si precisa che i termini per l'eliminazione dei malfunzionamenti decorrono dall'apertura della segnalazione mediante e-mail, telefono o fax.
9. Ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un bypass, purché seguito dalla correzione definitiva del malfunzionamento.
10. L'Impresa si impegna ad attivarsi nei giorni:
- dalle ore 08.00 alle ore 14.00, dal lunedì al venerdì per gli oggetti di fornitura installati presso gli Uffici periferici dell'Amministrazione;
 - dalle ore 08.00 alle ore 20.00, dal lunedì al sabato per gli oggetti di fornitura installati presso i CED Sogei;
- escluse le sole festività nazionali. L'Impresa dovrà ripristinare la funzionalità delle apparecchiature e dei prodotti software entro i seguenti termini perentori:
- il ripristino della completa funzionalità degli oggetti di fornitura, dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 6 (sei) ore lavorative dalla segnalazione del malfunzionamento per gli oggetti di fornitura installati presso gli Uffici periferici dell'Amministrazione, entro e non oltre le 4 (quattro) ore lavorative dalla segnalazione del malfunzionamento per gli oggetti di fornitura installati presso i CED Sogei ;
 - per la risoluzione dei malfunzionamenti sui prodotti software, il Fornitore dovrà provvedere al ripristino della operatività entro 8 (otto) ore lavorative dalla

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di apparati Cisco per Sogei e per l'Amministrazione Finanziaria, nonché di componenti di rete e dei relativi software finalizzati all'evoluzione del servizio di accelerazione WAAS – ID 1703

15 di 28

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



segnalazione del malfunzionamento e alla completa risoluzione del malfunzionamento entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla segnalazione, con il ripristino di tutte le funzionalità ed il conseguente rilascio a Sogei di eventuali "patch";

- In casi particolarmente critici, su specifica richiesta di Sogei, la Società dovrà effettuare l'intervento di manutenzione anche al di fuori degli orari sopra specificati, compresi i sabati, le domeniche e le festività nazionali, senza alcun onere aggiuntivo a carico di Sogei e/o dell'Amministrazione.
11. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito del servizio di manutenzione dei prodotti software, si verifichi un ritardo rispetto ai termini stabiliti dal piano d'intervento, così come descritto al paragrafo 8.5.3 del Capitolato Tecnico, la Committente procederà all'applicazione della relativa penale.
 12. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro il termine di cui al precedente comma 10, la Committente applicherà le penali di cui al successivo articolo 11 S "Penali", salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
 13. Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per la Committente; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà. Le parti fornite - salvo diverso accordo - dovranno essere nuove restando impegnata l'Impresa a quanto previsto in termini di garanzia al precedente articolo 5 S "Garanzie".
 14. L'Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.
 15. Ove l'eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito al precedente comma 10 o comporti il trasferimento delle apparecchiature in luogo diverso dai locali dell'Amministrazione e/o della Committente, l'Impresa, previa comunicazione alla Committente, dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 11 S "Penali", sino al momento della sostituzione delle apparecchiature. L'Impresa dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire.
 16. Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna delle apparecchiature in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Impresa con le modalità e nei termini che verranno concordati con la Committente e/o l'Amministrazione.
 17. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato della Committente e/o dell'Amministrazione e da un incaricato della Impresa una apposita nota di ripristino, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.
 18. Qualora il fermo o il malfunzionamento di una apparecchiatura comporti il mancato utilizzo di altre apparecchiature funzionalmente collegate, la Committente procederà all'applicazione delle penali, anche per tali altre apparecchiature.



ARTICOLO 10 S

SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di supporto specialistico di cui all'art. 1 S comma 1 lett. d), secondo le modalità specificatamente descritte nel capitolato tecnico, previa richiesta della Committente e/o dell'Amministrazione. L'Impresa prende atto che per tale servizio la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è determinata dal massimale contrattuale previsto per il servizio. La Committente e/o l'Amministrazione si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
2. La Committente e/o l'Amministrazione attiveranno il servizio, indicando i relativi impieghi presunti della/e figura/e professionale/i, mediante apposita comunicazione all'Impresa che potrà avvenire mediante e-mail _____ *<in sede di stipula, il Fornitore sarà tenuto ad indicare l'indirizzo e-mail dedicato all'accettazione delle richieste di supporto specialistico da parte di Sogei e/o dell'Amministrazione>.*
3. Il servizio dovrà essere erogato con i seguenti livelli di servizio:
 - **tempo di presa in carico:** entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta di intervento da parte del Committente (mediante email contenente gli obiettivi dell'attività, i requisiti da soddisfare, la tipologia di intervento, se diurno e/o notturno/festivo, gli eventuali deliverable attesi), l'Impresa deve rispondere inviando email di presa in carico;
 - **tempo di risposta:** 5 (cinque) giorni solari dalla presa in carico, la risposta dovrà contenere un piano dettagliato delle attività, con tempi di esecuzione, risorse necessarie in termini di giornate e, se di pertinenza, i deliverable di progetto; pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 S.
4. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato mediante "Relazione delle attività di consulenza specialistica svolte" e sarà sottoposto all'approvazione della Committente. Resta fermo il successivo esito della verifica di conformità del servizio di cui all'art. 8 S.
5. Il servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprende:
 - l'implementazione di nuove funzionalità derivanti da specifiche esigenze di evoluzione dell'infrastruttura di rete non note al momento;
 - redazione di procedure inerenti il funzionamento in esercizio della nuova infrastruttura;
 - progettazione di infrastrutture di rete secondo le specifiche tecniche, operative e funzionali indicate dalla Sogei;
 - diagnosi e risoluzione di difetti e/o malfunzionamenti dei prodotti;
 - progettazione/realizzazione di Sistemi di Gestione della rete;
 - realizzazione di integrazioni personalizzate tra i Sistemi forniti e quelli già presenti all'interno dell'Infrastruttura di SOGEI;
 - Supporto alla esecuzione di test di interoperabilità con altri fornitori.



6. Il servizio verrà svolto presso gli uffici dell'Amministrazione/sedi Sogei interessate dalla fornitura, nei seguenti orari dal lunedì al venerdì, con la sola esclusione delle festività nazionali, dalle ore 9:00 alle 18:00.

ARTICOLO 11 S

PENALI

1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di consegna delle apparecchiature e delle licenze software di cui al precedente articolo 7 S "Preinstallazione, Consegna, installazione, configurazione, personalizzazione, strutture per il servizio di coordinamento, pianificazione e assistenza tecnica" co. 2, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 1 ‰ (uno per mille) del valore dell'ordine di acquisto di pertinenza. La medesima penale si applica per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di installazione, configurazione e attivazione fissato dai Calendari Operativi e rispetto alle milestone relative agli output di progetto fissate nel piano di progetto del servizio di personalizzazione.
2. Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca apparecchiature hardware e prodotti software non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Nel caso in cui la Committente accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare, una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00) per ogni inadempimento.
4. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini fissati per la predisposizione ed attivazione delle strutture di coordinamento, pianificazione ed assistenza tecnica, di cui all'art. 7 S, commi 10 e 11, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3 ‰ (zerovirgolate per mille) dell'importo globale massimo di cui all'art. 12 S comma 1.
5. Qualora l'Impresa non consegni il Piano di collaudo entro il termine prescritto all'art. 8 S "Verifica di conformità" co. 3, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 ‰ (zerovirgolate per mille) del valore dell'ordine di acquisto per ogni giorno solare di ritardo.
6. Qualora la Verifica di conformità non si concluda positivamente - per ragioni attinenti la mancata conformità dei prodotti forniti/servizi rispetto alle prescrizioni del Capitolato Tecnico - entro il termine prescritto dall'art. 8 S "Verifica di conformità" applicherà una penale pari allo 1 ‰ (uno per mille) del valore dell'ordine di acquisto al giorno lavorativo fino al positivo collaudo.
7. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato per attuare l'interconnessione al sistema WEBMH, di cui all'art. 9S, comma 7, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,125‰ (zerovirgolacentoventicinque per mille) dell'importo globale massimo di cui all'art. 12 S comma 1.
8. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione, si verifichi un ritardo rispetto ai tempi di ripristino, di cui all'art. 9 S comma 10, "Servizio di manutenzione", la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,125 ‰ (zerovirgoalecentoventicinque per mille) del valore degli ordini di acquisto emessi, per ogni ora lavorativa, o frazione, di ritardo.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di apparati Cisco per Sogei e per l'Amministrazione Finanziaria, nonché di componenti di rete e dei relativi software finalizzati all'evoluzione del servizio di accelerazione WAAS – ID 1703

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



9. Qualora il fermo delle apparecchiature o di una loro componente superi le 40 ore lavorative complessive nel corso di un mese, anche se i singoli ripristini sono intervenuti nei termini di cui ai precedenti art. 9 S “Servizio di manutenzione”, la Committente applicherà all’Impresa una penale pari allo 0,125 ‰ (zerovirgolecentroventicinque per mille) degli ordini di acquisto emessi, per ogni ora lavorativa, o frazione, di fermo ulteriore.
10. Nell’ipotesi disciplinata all’art. 9 S Servizio di manutenzione, l’Impresa, qualora non provveda, a proprie cure e spese, alla sostituzione delle apparecchiature malfunzionanti, con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, la Committente applicherà una penale pari allo 1 ‰ (uno per mille) del valore degli ordini di acquisto emessi, per ogni macchina - e per ogni altra apparecchiatura funzionalmente collegata – malfunzionante e non sostituita, per ogni giorno lavorativo di fermo e/o malfunzionamento della/e macchina/e stessa/e.
11. Nell’ipotesi in cui, nell’ambito del servizio di manutenzione dei prodotti software, si verifichi un ritardo rispetto ai termini stabiliti dal piano d’intervento, così come descritto al paragrafo 8.5.3 del Capitolato Tecnico, per ogni giorno di ritardo, la Committente applicherà una penale pari allo 1 ‰ (uno per mille) del valore degli ordini di acquisto emessi.
12. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai livelli di servizio indicati all’art. 10 S comma 3 per l’erogazione del supporto specialistico, la Committente applicherà una penale pari allo 1 ‰ (uno per mille) del massimale contrattuale previsto per il supporto specialistico.
13. Nel caso in cui il Fornitore impieghi figura/e professionale/i di diversa qualifica e/o di livello inferiore a quello richiesto da Capitolato, per le strutture di coordinamento e pianificazione, assistenza tecnica e per i servizi di supporto specialistico e di personalizzazione, la Committente applicherà una penale a tantum pari a € 500,00 = (cinquecento/00). Nel caso in cui il Fornitore non provveda o ritardi nel provvedere alla sostituzione, richiesta dalla Committente, della risorsa/e professionale/i, con una risorsa/e professionale/i in possesso della qualifica richiesta, la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del massimale contrattuale previsto per il supporto specialistico, al giorno, fino alla definitiva sostituzione della predetta risorsa.
14. In caso di revoca o sospensione del certificato di conformità alla norma EN ISO 9001:2000 rilasciato all’Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Committente si riserva di applicare una penale pari allo 0,04% (zerovirgolazeroquattro per cento) dell’intero importo contrattuale di cui al successivo art. 12 S “Corrispettivo”, per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione.
15. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all’art.5 G “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro”, resta salvo il diverso termine indicato.
16. L’Impresa prende atto ed accetta che la Committente si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.



17. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
18. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
19. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 12 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
20. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 12 S "Corrispettivo", comma 1, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 12 S

CORRISPETTIVO

1. L'importo globale massimo per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi *<inserire importo a cifre e a lettere>* € 4.950.000,00 (quattomilioninovecentocinquanta/00), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* = (____/____) al netto di IVA.

Gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali sono pari a zero.

L'importo globale massimo risulta suddiviso nei seguenti massimali:

- a) **Listino 1** – WAAS: Euro 2.100.654,32;
- b) **Listino 2** – Apparati per Data Center, Centro Servizi di Collaborazione Sogei ed Uffici dell'Amministrazione Finanziaria: Euro 1.202.087,70;
- c) **Listino 3** – Famiglie 1, 2 e 3: Euro 1.512.257,98;
- d) **Servizio di supporto specialistico**: Euro 135.000,00

Sogei potrà acquistare - all'interno di ciascuno dei predetti listini - i beni/servizi, durante la vigenza contrattuale, mediante emissione di ordini di acquisto, fino a concorrenza dei massimali stabiliti per ciascun listino. Si precisa che potranno essere emessi ordini di acquisto sino al 34esimo mese successivo alla stipula del contratto.

2. Per il servizio di manutenzione il corrispettivo contrattuale relativo ai beni oggetto di acquisizione, sarà determinato come segue. Si procederà a calcolare - per ciascun ordine d'acquisto - l'importo dovuto per il servizio di manutenzione sui beni oggetto di ordinativo, prendendo a riferimento le percentuali indicate dal fornitore in sede di gara. Si moltiplicherà - per ciascun tipo di beni acquistati - la relativa percentuale offerta per il relativo prezzo globale (risultante dal prodotto del prezzo unitario per il quantitativo), ottenendo la quota-

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di apparati Cisco per Sogei e per l'Amministrazione Finanziaria, nonché di componenti di rete e dei relativi software finalizzati all'evoluzione del servizio di accelerazione WAAS – ID 1703

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



parte di canone afferente ciascuna tipologia di beni. Il canone trimestrale sarà la risultante della somma tra i suddetti canoni dei beni oggetto di acquisizione. Il costo del servizio di manutenzione concorrerà all'esaurimento dei massimali di cui al precedente comma 1.

3. Le tariffe giornaliere (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità extraoraria) sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Servizio	Euro/giorno
Supporto specialistico	€ _____, __ = (____/____)

4. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
7. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nei seguenti commi.
8. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. E' fatto salvo quanto previsto al seguente comma
9. Fermo restando quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. 163/2006, tenuto conto della peculiarità dell'offerta economica basata su listini, il cui valore complessivo è assunto come massimale, in cui i prezzi sono espressi in Euro e le quantità potranno subire delle variazioni nel tempo - a fronte di un corrispondente listino della casa madre Cisco espresso in dollari - nell'ambito dell'istruttoria di cui al citato art. 115, il Responsabile del contratto, su istanza del Fornitore debitamente motivata (e documentata) rispetto a circostanze eccezionali relative a oscillazioni del tasso di cambio, procederà ad una revisione dei prezzi che tenga conto di tali circostanze.
10. Anche a fronte di tali aggiornamenti, la scontistica proposta dall'Impresa all'atto della presentazione dell'offerta rimarrà invariata anche per il listino eventualmente aggiornato.
11. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.



ARTICOLO 13 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 12 S “Corrispettivo”, comma 1, l’Impresa potrà emettere fattura :
 - a) con riferimento a ciascun Ordine di fornitura per beni, di cui all’art. 1S comma 1 lett. a), punti i) e ii), l’Impresa potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa “Data di accettazione della fornitura” di cui all’art. 8 S comma 6;
 - b) con riferimento al servizio di cui all’art. 1S comma 1 lett. b), l’Impresa potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 8 S comma 6;
 - c) con riferimento al servizio di manutenzione a pagamento di cui all’art. 1S comma 1 lett. c) l’Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 8 S comma 6;
 - d) con riferimento al servizio di supporto specialistico di cui all’art.1S comma 1 lett. d) l’Impresa potrà emettere fattura al termine del mese di riferimento sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati, a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 8 S comma 6.
2. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l’approvazione da parte della Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. *< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >
< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti >
< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all’importo, al netto dell’IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
5. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l’acquisizione di apparati Cisco per Sogei e per l’Amministrazione Finanziaria, nonché di componenti di rete e dei relativi software finalizzati all’evoluzione del servizio di accelerazione WAAS – ID 1703

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

6. Si precisa che :
 - le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) Nota di consegna ii) Rapporto di fine installazione iii) verbale positivo di verifica di conformità iv) Nota rimozione dei residui/rifiuti (se presenti);
 - le fatture di cui al comma 1 lett. b), c) e d) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità ii) dichiarazione interventi effettuati
7. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio xxxxxxxx, il Codice Identificativo Gare (CIG) xxxxxxxx, nonché il numero d'ordine che sarà successivamente comunicato.
8. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate sul sito www.sogei.it - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
9. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, saranno stabiliti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi.
10. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
11. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con



comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

12. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.17 G comma 10 del contratto.
13. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 14 S

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che la Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'art. 20 G;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente e/o dell'Amministrazione;



- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente art. 10 G;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Committente, ai sensi del precedente art. 7 G;
 - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art 5 S "Garanzie", art 8 S "Verifica di conformità", art.11 S "Penali", art. 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5 G "Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 9 G "Proprietà dei prodotti", art. 12 G "Cauzione", art. 15 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 16 G "Trasparenza dei prezzi", art. 17 G "Subappalto", art. 20 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 21 G "Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001", art. 22 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa".
4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
5. La Committente, nei casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 15 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di apparati Cisco per Sogei e per l'Amministrazione Finanziaria, nonché di componenti di rete e dei relativi software finalizzati all'evoluzione del servizio di accelerazione WAAS – ID 1703

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, lì _____

La Committente

Il Presidente ed Amministratore Delegato Ing.

Cristiano Cannarsa

Ing. _____

C.F.: _____

Certificatore: _____

L'Impresa

il legale rappresentante

C.F.: _____

Certificatore: _____

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di apparati Cisco per Sogei e per l'Amministrazione Finanziaria, nonché di componenti di rete e dei relativi software finalizzati all'evoluzione del servizio di accelerazione WAAS – ID 1703

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

Validità: dal _____ al _____

Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso;

Articolo 5 S - Garanzie;

Articolo 8 S – Verifica di conformità;

Articolo 10 S – Servizio di supporto specialistico ;

Articolo 11 S - Penali ;

Articolo 14 S - Risoluzione ;

Articolo 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 3 G - Aumento e diminuzione – Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione;

Articolo 4 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza;

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore ;

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;

Articolo 9 G - Proprietà dei prodotti;

Articolo 10 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;

Articolo 12 G – Cauzione;

Articolo 13 G – Recesso;

Articolo 14 G– Recesso per giusta causa;

Articolo 15 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 16 G- Trasparenza dei prezzi;

Articolo 17 G – Subappalto;

Articolo 18 G- Foro esclusivo;

Articolo 19 G -Trattamento dei dati personali;

Articolo 20 G - Condizione particolare di risoluzione ;

Articolo 21 G - Codice etico – modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001;

Articolo 22 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

Articolo 23 G – Subingresso nel contratto

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di apparati Cisco per Sogei e per l'Amministrazione Finanziaria, nonché di componenti di rete e dei relativi software finalizzati all'evoluzione del servizio di accelerazione WAAS – ID 1703

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



L'Impresa
il legale rappresentante

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Firma digitale: n. _____